



Città di Nardò

Provincia di Lecce

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 329 del 16/10/2014

OGGETTO: L.R. n. 44 del 14/12/2012 ess.mm.ii.. Istituzione dell'ufficio Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) presso l'area funzionale 2 del Comune di Nardò

L'anno 2014 il giorno 16 del mese di OTTOBRE alle ore 21:15, a seguito di convocazione si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti

1 RISI Marcello	Sindaco
2 FALANGONE Carlo	Vice Sindaco
3 TARANTINO Giuseppe	Assessore
4 LEUZZI Maurizio	Assessore
5 FILOGRANA Antonio	Assessore
6 MAGLIO Flavio	Assessore
7 NATALIZIO Cosimo	Assessore
8 DE PACE Francesca Giulia	Assessore

Presente	Assente
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	

Presiede la Seduta il Sindaco Avv. Marcello RISI

Il presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Assiste il Segretario Generale Avv. Giuseppe LEOPIZZI

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Deliberazione del C.C. n. 149 del 19/12/2013, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione dell'esercizio 2013 corredato della relazione revisionale e programmatica per il triennio 2013-2015 e Bilancio Pluriennale 2013-2015;

Vista la Deliberazione della G.M. n. 467 del 20/12/2013, con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2013;

Visto il Decreto 19 dicembre 2013 del Ministero dell'Interno che differisce al 28 febbraio 2014 il termine per la Deliberazione del Bilancio di Previsione 2014 per gli enti locali;

Visto il Decreto 13 febbraio 2014 del Ministero dell'Interno che differisce ulteriormente al 30 aprile 2014 il termine per la Deliberazione del Bilancio di Previsione 2014 per gli enti locali;

Visto il Decreto 29 aprile 2014 del Ministero dell'Interno che differisce ulteriormente al 31 luglio 2014 il termine per la Deliberazione del Bilancio di Previsione 2014 per gli enti locali;

Visto il Decreto 18 luglio 2014 del Ministero dell'Interno che ha ulteriormente differito al 30 settembre 2014 il termine per la Deliberazione del Bilancio di Previsione 2014 per gli enti locali;

Visto l'art. 163 del Tuel che disciplina l'esercizio provvisorio;

Premesso che

- In esecuzione alla Delibera di Giunta comunale n. 120/2011 è istituito presso il Settore Urbanistica oggi Area Funzionale 2^a l'Ufficio VIA per le valutazioni di impatto ambientale di singoli progetti per i quali la normativa in materia attribuisce le funzioni ai Comuni;
- Per quanto riguarda i piani e/o programmi la Direttiva Comunitaria 42/2001/CE stabilisce i casi in cui tali i Piani e/o programmi devono essere assoggettati a Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
- la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è un processo finalizzato ad integrare considerazioni di natura ambientale nei piani e nei programmi, per migliorare la qualità decisionale complessiva; in particolare l'obiettivo principale della VAS è valutare gli effetti ambientali dei piani o dei programmi, prima della loro approvazione (ex ante), durante ed al termine del loro periodo di validità (in - itinere, ex post);
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni (*Norme in materia ambientale*) reca (alla Parte Seconda) recepimento della Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, in particolare:
 - a. il comma 7, art. 7 del D.lgs. 152/2006 prevede che *“le Regioni e le Province autonome disciplinano con proprie leggi e regolamenti le competenze proprie e quelle degli altri enti locali ...”*;
 - b. il comma 1, art. 35 del D.lgs. 152/2006 dispone che le *“le Regioni ove necessario adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente decreto ...”*;

- con la Legge Regionale n. 44 del 14.12.2012, la Regione Puglia ha disciplinato l'adeguamento dell'ordinamento regionale alle disposizioni della Parte seconda del D.Lgs 3 Aprile 2006 n. 152, con riferimento alle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), in attuazione della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, in particolare la Legge disciplina, tra l'altro, le competenze della Regione e quelle degli Enti locali;
- sul BURP n. 21 del 17.02.2014 è stata pubblicata la Legge regionale n. 4/2014 "*Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), alla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi)*";
- l'art. 3 della Legge regionale n. 44 del 14.12.2012 stabilisce quanto segue:
 - al comma 1. "*La VAS riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.*";
 - al comma 2. "*Sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni della presente legge i piani o programmi la cui approvazione compete alle pubbliche amministrazioni del territorio della Regione Puglia.*";
 - al comma 3. "*Fatto salvo quanto disposto al comma 4, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:*
 - *che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria e dell'ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di interventi soggetti alla normativa statale e regionale vigente in materia di Valutazione d'impatto ambientale (VIA);*
 - *per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come Zone di protezione speciale (ZPS) per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come Siti di importanza comunitaria (SIC) per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del dpr 357/1997.*";
 - al comma 4. "*Per i piani e i programmi di cui al comma 3 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 3, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni contenute all'articolo 8.*";
 - al comma 14, "*La VAS costituisce, per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni della presente legge, parte integrante del procedimento di adozione e approvazione. I*

provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa VAS, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.”;

- l'art. 4 - “*attribuzione e esercizio della competenza per la VAS*” – della legge Regionale n. 44/2012 come modificata dalla Legge Regionale n. 04/2014, stabilisce:
 1. **al comma 1)**, che l'autorità competente per la VAS deve possedere i requisiti:
 - a. separazione dall'autorità procedente, condizione che si intende soddisfatta anche se l'autorità procedente e quella competente sono diversi organi o articolazioni della stessa amministrazione;
 - b. adeguato grado di autonomia amministrativa;
 - c. opportuna competenza tecnica e amministrativa in materia di tutela, protezione e valorizzazione;
 2. **al comma 3)**, che ai Comuni è delegato l'esercizio, anche nelle forme associative disciplinate dal TUEL, emanato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, delle competenze per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art. 8 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai Comuni, nonché per l'espletamento dei procedimenti di VAS di cui agli articoli 9 e seguenti rivenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra;
 3. **al comma 4)**, che nell'esercizio della delega i Comuni devono garantire il soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 1;
 4. **al comma 5)**, che la Regione favorisce l'attuazione di programmi di formazione e assistenza ai comuni destinatari delle deleghe di cui alla presente Legge;
 5. **al comma 6)**, che in materia di VAS, fermo il rispetto della legislazione UE e compatibilmente con i principi fondamentali dettati dal d.lgs.152/2006, la Regione conserva le funzioni legislative e regolamentari, di indirizzo, attraverso l'emanazione di specifiche direttive, di coordinamento e di alta sorveglianza anche attraverso l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dal d.lgs.152/2006, ove ne sussistano i presupposti.
 6. **al comma 7 bis)** della citata legge regionale, “*I procedimenti di cui al comma 3, avviati dalla Regione alla data di entrata in vigore del presente comma, sono conclusi dai comuni, ad esclusione dei procedimenti di VAS rivenienti da provvedimenti di assoggettamento a VAS definiti in sede regionale.*”;
- l'art. 20 della citata L.R. 44/2012 dispone che gli enti delegati informino, ogni dodici mesi, la Regione circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di valutazione in corso, secondo modalità concordate tra le parti;

Considerato che:

- la VAS costituisce per i piani e programmi parte integrante e sostanziale del procedimento di adozione ed approvazione ed è effettuata durante la fase preparatoria del Piano ed anteriormente all'avvio della relativa procedura di approvazione;
- la condizione di separazione tra Autorità procedente e Autorità competente si intende soddisfatta anche con articolazioni della stessa Amministrazione;
- possono essere individuate l'Autorità Procedente nell'Area Funzionale 2^a - *Sviluppo e*

Pianificazione del Territorio – Ambiente e l’Autorità competente nell’Area Funzionale 1^a – Lavori Pubblici;

- il dirigente dell’Area Funzionale 2^a con nota prot. n. 2271/int del 11/06/2014 ha richiesto all’Amministrazione Comunale l’assunzione di n. 2 unità di risorse umane specializzate in materia ambientale per far fronte ai molteplici adempimenti connessi alle procedure di VAS, alla gestione del Parco Naturale Regionale di Portoselvaggio e Palude del Capitano e in generale alla materia ambientale;

Ravvisata

- la necessità di istituire l’Ufficio VAS in seno all’Area Funzionale 2^a;
- la necessità di procedere con la massima urgenza al bando di concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di un professionista con spiccata esperienza nelle procedure di Valutazione Ambientale Strategica e in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale che curi la parte istruttoria delle procedure di VAS supportando l’autorità competente, nonché i rapporti con i Soggetti competenti in materia ambientale;
- la necessità di procedere alla separazione dell’autorità procedente e quella competente attraverso l’individuazione di diversi organi o articolazioni di questa amministrazione comunale;

Tutto ciò premesso e considerato, per le motivazioni in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate

Vista la Legge Regionale n. 44 del 14.12.2012 e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs n. 152 del 03.04.2006;

Vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.06.2001

Visto il D. Lgs 267/2000;

Visto lo statuto comunale;

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del decr. Leg.vo. n. 267/2000

Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

1. di **istituire** l’UFFICIO VAS al quale sono assegnate le competenze e mansioni attribuite nelle procedure in materia di VAS dalla L.R. n. 44 del 14/12/2012 e ss.mm.ii. presso l’esistente Ufficio VIA del Settore Urbanistica – Ambiente, oggi Area Funzionale 2^a già istituito con Delibera di Giunta Comunale n. 120/2011;
2. di **dare indirizzo** al Dirigente dell’Area Funzionale 5 di approntare gli atti necessari per procedere all’espletamento di apposito concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato, presso l’area funzionale 2 di questo Comune di Nardò, di un esperto con spiccata esperienza nelle procedure di Valutazione Ambientale Strategica e in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale che curi la parte istruttoria delle procedure di VAS supportando l’autorità competente, nonché i rapporti con i Soggetti competenti in materia ambientale in materia di V.A.S..

3. di **dare atto** che l'autonomia amministrativa e la separazione delle due Autorità competente e procedente in materia di V.A.S. Presso il Comune di Nardò è assicurata nel modo seguente:
- Autorità procedente: Area Funzionale 1^a – *Servizi Tecnici e Mobilità Urbana – Nuove Infrastrutture e Impianti Sportivi – Cimitero Comunale;*
 - Autorità competente: Area Funzionale 2^a – *Sviluppo e Pianificazione del Territorio – Ambiente;*
4. Di rendere, altresì, con successiva e separata votazione palese immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 267/00

COPIA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Avv. Marcello RISI

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Giuseppe LEOPIZZI

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00
REGOLARITA' TECNICA

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Nardò
02/10/2014

Il Responsabile del Servizio
(f.to ING. PIERO FORMOSO)

(FIRMA DIGITALE)

CONFORMITA' DELL'ATTO

Il Segretario Generale ha apposto il visto di conformità.

Nardò, li 16/10/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Giuseppe LEOPIZZI

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00

La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

Nardò, li 16/10/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Giuseppe LEOPIZZI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. rep. 2350

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente delibera è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 22/10/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

IL MESSO COMUNALE
f.to Antonio CONGEDO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Giuseppe LEOPIZZI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo firmato digitalmente.

Nardò, 22/10/2014

IL SEGRETARIO GENERALE